

N. 14/2022 R. G. E.



TRIBUNALE DI SPOLETO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

DECRETO

Il giudice dell'esecuzione dott. Alberto Cappellini,

vista l'istanza del debitore e preso atto dall'esame del certificato di morte, del decesso di parte creditrice procedente;

ritenuto che nel processo esecutivo non trovi applicazione il disposto dell'art. 300 c.p.c., dettato nel libro secondo del codice di rito, in materia di processo di cognizione, che prevede che il processo debba essere interrotto, quanto piuttosto la regola generale di cui all'art. 110 c.p.c., per cui il processo può proseguire per iniziativa di ovvero contro il successore a titolo universale; di talché la procedura esecutiva non sarà *ex lege* interrotta, né dovrà essere riassunta dal successore a titolo universale del *de cuius*, che potrà intervenire nello stesso;

ritenuto che, tuttavia, tali principi debbano essere coordinati con il principio per cui, nel processo esecutivo, l'azione volta all'espropriazione deve essere sempre sorretta da almeno un valido titolo esecutivo, altrimenti dovrà essere dichiarata estinta;

rilevato che, nella specie, l'unico altro creditore intervenuto è AdER, tuttavia per un credito per un ammontare inferiore al limite legale al di sotto del quale non può autonomamente procedere ad azione esecutiva, di talché deve sotto tale profilo considerarsi alla stregua di creditore non munito di titolo esecutivo;

rilevato che, dunque, non vi sono allo stato altri creditori titolati capaci di sorreggere la procedura, di talché le attività delegate devono senz'altro essere sospese sino a nuova indicazione;

ritenuto che, tuttavia, la procedura non debba essere immediatamente estinta, giacché al creditore procedente defunto possono succedere a titolo universale gli eredi che, qualora intendano portare avanti la procedura esecutiva, potranno farlo senza che vi sia soluzione di continuità rispetto all'azione esecutiva originariamente intrapresa;

ritenuto, pertanto, che deve essere indicato un termine – sino a 5 gg. prima della prossima udienza, già fissata – perché il/la/gli erede/i del creditore defunto depositino – se interessati – atto di intervento, in mancanza del quale la procedura dovrà essere dichiarata estinta per mancanza di un valido titolo esecutivo atto a sorreggerla;

p.q.m.

DISPONE la sospensione delle attività delegate;

INDICA termine sino a 5 gg. prima della prossima udienza per l'intervento degli eredi del creditore precedente defunto, in mancanza del quale la procedura verrà estinta;

CONFERMA la prossima udienza, già indicata in forma cartolare e già fissata per il 4.4.2024.

Si comunichi anche al delegato.

Spoletto, 28 dicembre 2023

Il giudice dell'esecuzione

Alberto Cappellini